



CIRCOLARE N. 15

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIV

Roma, 18 marzo 2003

Prot. N. 0033360
Allegati: 1

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

e, per conoscenza,

All'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione centrale rapporti con enti
esterni
00100 ROMA

Alla CORTE DEI CONTI
Ufficio di Riscontro e Vigilanza
- Sezione I – Vigilanza Entrate
00100 ROMA

Al CONSORZIO NAZIONALE TRA I
CONCESSIONARI
00100 ROMA

All'ASCOTRIBUTI
Via Parigi, 11
00185 ROMA

OGGETTO: Riforma della riscossione D. Lgs. n. 112/1999. Contabilizzazione delle somme iscritte nei ruoli emessi successivamente al 31 dicembre 1999. Acquisizione telematica dei dati contabili.

A. - PREMESSE

A decorrere dal corrente esercizio i dati contabili degli accertamenti, delle riscossioni, dei discarichi e dei decreti di maggior rateazione, relativi alle somme iscritte nei ruoli emessi successivamente al 31 dicembre 1999 (post riforma), sono acquisiti dal SIRGS mediante flusso telematico proveniente dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

I dati contabili relativi ai ruoli emessi fino al 31 dicembre 1999 (ante riforma), invece, continuano ad essere acquisiti con le consuete modalità, non essendo stati informatizzati.

L'acquisizione telematica riguarda sia i ruoli emessi dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, sia i ruoli emessi da altri Uffici, contenenti entrate erariali.

Si è colta l'occasione di sfruttare la possibilità fornita dai sistemi informativi di acquisire anche la data di consegna dei ruoli, notizia esistente nel flusso telematico, ai fini della classificazione dei residui per anno di provenienza, più volte richiesta dalla Corte dei conti.

Tale dato è solo di tipo informatico, non trova collocazione negli elaborati contabili cartacei.

B. – RUOLI ANTE RIFORMA

I ruoli ante riforma, emessi cioè anteriormente al 31 dicembre 1999, già consegnati a suo tempo ai competenti concessionari per la notifica della cartella e la successiva riscossione e, quindi, compresi nei riassunti elaborati dal Consorzio nazionale tra i concessionari, sono stati già contabilizzati da codeste Ragionerie provinciali sia per quanto riguarda l'accertamento sia relativamente alle riscossioni nel frattempo effettuate dai concessionari, comunicate dagli stessi a codesti Uffici mediante il conto mensile delle riscossioni.

Così come pure sono stati contabilizzati i decreti di discarico e gli interessi per prolungata rateazione.

Per i ruoli in argomento, pertanto, rimangono appostate nelle contabilità soltanto le somme rimaste da riscuotere, per le quali i concessionari, dal 1° gennaio, producono separato conto mensile delle esazioni, i cui dati devono essere inseriti nel SIRGS a cura di codesti Uffici con le modalità e le consuete transazioni meccanografiche finora in uso.

La contabilità di tali ruoli continua ad essere gestita sinteticamente nella preesistente classe d'ufficio "CS", come già notificato a codeste Ragionerie dall'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato con comunicazione in data 11 dicembre 2002.

Tutte le quietanze afferenti a tali ruoli devono essere pertanto codificate con il vecchio codice versante.

C. - RUOLI POST RIFORMA

Come anticipato nelle premesse, tutti i dati contabili afferenti ai ruoli emessi successivamente al 31 dicembre 1999 (accertamenti, riscossioni, discarichi, interessi di MR) sono acquisiti telematicamente dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prospettati sui terminali di codeste Ragionerie provinciali dello Stato.

Per consentire di testare definitivamente la funzionalità delle procedure e la congruenza dei dati informatici e fino a quando non sarà esclusa la possibilità di eventuali disfunzioni e problematiche di trasmissione o di acquisizione, il flusso cartaceo non potrà essere eliminato.

Pertanto, devono continuare a pervenire a codesti Uffici anche gli elaborati cartacei prodotti dal CNC (riassunti dei ruoli) e dai concessionari (conti mensili delle riscossioni e contabilità amministrative).

I dati acquisiti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate ed elaborati dal S.I.R.G.S. devono essere confrontati con quelli rilevati dai citati elaborati e, in caso di discordanza, ne deve essere chiesta ragione al concessionario.

Ove venga appurato che la differenza sia dovuta ad errori contenuti nei conti manuali, ne deve essere chiesta la rettifica allo stesso concessionario.

Qualora, invece, l'errore sia rilevato nelle contabilità telematiche, occorre che codeste Ragionerie, acquisita adeguata attestazione da parte del concessionario, procedano a modificare la base informativa del S.I.R.G.S. con una apposita transazione che verrà resa disponibile quanto prima dall'I.G.I.C.S..

Nel caso che l'acquisizione telematica delle riscossioni, per qualsiasi motivo, non sia andata a buon fine, codeste ragionerie provinciali devono inserire manualmente i relativi dati, desumendoli dal conto mensile. In questo caso, deve essere inserita manualmente anche la data di consegna dei ruoli, sulla base di apposite informazioni da acquisire presso il concessionario.

Delle correzioni e delle integrazioni di cui sopra deve essere data notizia all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, nonché alla Direzione regionale delle entrate.

Per conseguire una netta distinzione contabile tra i ruoli ante e post riforma, resasi necessaria per le motivazioni fin qui indicate, atteso che le nuove modalità di acquisizione dei dati intervengono con notevole ritardo rispetto al 1° gennaio 2000 (data di attuazione della riforma della riscossione), occorre recuperare i dati relativi agli esercizi 2000, 2001 e 2002, durante i quali le contabilizzazioni sono avvenute in maniera indistinta tra i vecchi e i nuovi ruoli.

Infatti, essendo stati contabilizzati da codeste Ragionerie provinciali dello Stato:

- gli accertamenti per i citati esercizi 2000, 2001 e 2002 sulla base dei riassunti pervenuti dal CNC,
- gli interessi per provvedimenti di maggiori rateazioni aventi effetto sui ruoli emessi nei medesimi esercizi,
- i decreti di discarico relativi agli stessi ruoli,
- tutte le riscossioni effettuate dai concessionari nei predetti esercizi,

atteso che le modalità di contabilizzazione sinora utilizzate sono di tipo sintetico, mentre è possibile quantificare esattamente gli importi degli accertamenti, dei discarichi, e degli interessi di MR imputati ai ruoli post riforma, risulta praticamente impossibile distinguere, per gli stessi ruoli, quali riscossioni di quelle contabilizzate negli esercizi indicati siano ad essi riferibili e quali, invece, relative ai ruoli ante riforma.

Al fine di poter raggiungere lo scopo di determinare esattamente l'importo dei residui, i concessionari devono comunicare a codeste Ragionerie, utilizzando il prospetto allegato alla presente circolare, gli importi delle somme riscosse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, relativi a ruoli affidati fino a quella stessa data, suddivisi, per ciascun capo, capitolo ed articolo di bilancio, nel modo seguente:

- 1) riscossioni sui ruoli con data di consegna fino al 31 dicembre 1999;
- 2) riscossioni sui ruoli con data di consegna compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000;
- 3) riscossioni sui ruoli con data di consegna compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001;
- 4) riscossioni sui ruoli con data di consegna compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2002.

Codeste Ragionerie provinciali dello Stato determinano, quindi, distintamente per gli esercizi 2000, 2001 e 2002, gli accertamenti netti, corrispondenti all'importo dei riassunti dei ruoli e degli interessi di MR, diminuiti degli importi dei discarichi, contabilizzati per ciascuno dei detti esercizi.

Ai singoli accertamenti così definiti vanno detratte le riscossioni comunicate dai concessionari con il prospetto sopra indicato, ottenendo l'importo delle somme rimaste da riscuotere per gli esercizi 2000, 2001 e 2002, afferenti ai ruoli post riforma, da contabilizzare, nel nuovo ufficio "NNNR", utilizzando la transazione relativa alla variazione in aumento dei residui.

Contestualmente, nei residui appostati nel vecchio ufficio "CSNN", deve essere contabilizzata una variazione in diminuzione di corrispondente importo.

Si ricorda che tali variazioni devono essere comunicate solo successivamente alla data del 30 aprile 2003, dopo il completamento delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2002 e il riciclo dei relativi residui nella contabilità dell'attuale esercizio.

Le comunicazioni di variazioni dei residui secondo le indicazioni fornite risultano assolutamente indispensabili, per adeguare il loro ammontare alla reale consistenza, suddivisa a seconda che l'emissione e la consegna dei ruoli siano avvenute prima o dopo la riforma della riscossione.

Tali notizie, inoltre, risultano necessarie, in quanto rappresentano il carico del concessionario e la base di partenza per le successive contabilizzazioni.

Si precisa che le riscossioni effettuate negli anni 2000, 2001 e 2002 sui ruoli con data di consegna fino al 31 dicembre 1999 (indicate al numero 1 dell'elenco più sopra riportato), comunicate dai concessionari con il prospetto allegato, , non hanno alcuna valenza contabile, ma devono essere utilizzate quale ulteriore elemento di controllo dei dati.

Si precisa, altresì, che, ovviamente, non occorre che le notizie di riscossione comunicate dai concessionari abbiano distinzione tra competenza e residui, in quanto contribuiscono a determinare, complessivamente, una variazione dei resti rimasti da riscuotere.

D. - ELABORATI CONTABILI

In relazione alla diversa natura dei ruoli emessi prima o dopo la riforma del 1999 (cartacei i primi, telematici gli altri), secondo quanto sopra descritto, emerge che codeste Ragionerie provinciali dello Stato devono ricevere, ai fini della vigilanza sugli agenti contabili, nonché del controllo e della contabilizzazione delle entrate erariali, gli stessi elaborati contabili

previsti dalle norme preesistenti alla riforma della riscossione, ma suddivisi secondo le indicazioni che seguono.

D.1. - Riassunti dei ruoli

Il Consorzio nazionale tra i concessionari continua a produrre, ovviamente per ciascun tributo e relativi accessori e per competenza e residui, i riassunti dei ruoli erariali emessi sia dagli Uffici locali dell' Agenzia delle entrate sia da altri Uffici.

Tali riassunti non vanno più trasmessi, in quanto i relativi dati sono contenuti nei flussi telematici. Essi vanno utilizzati per controllare le contabilità del concessionario, dopo averne verificato la congruenza con i dati informatici acquisiti dal Sistema informativo dell' Agenzia delle entrate, rilevabili dal S.I.R.G.S..

D.2. - Conti mensili delle riscossioni

Il concessionario deve produrre due conti mensili:

- uno relativo alle somme iscritte nei ruoli emessi con data di consegna successiva al 31 dicembre 1999;
- l'altro afferente ai ruoli emessi con data di consegna fino al 31 dicembre 1999.

Codeste Ragionerie provinciali trasmettono soltanto le riscossioni contenute in quest'ultimo elaborato, nell'ufficio "CSNN".

Utilizzano il conto afferente ai ruoli telematici post riforma per la verifica dei dati informatici e per il controllo della corrispondente contabilità del concessionario (ufficio "NNNR").

D.3. - Contabilità amministrative bimestrali

Vengono prodotte dal concessionario distintamente per:

- le somme iscritte nei ruoli emessi con data di consegna successiva al 31 dicembre 1999;
- le somme iscritte nei ruoli emessi con data di consegna fino al 31 dicembre 1999.

La prima contabilità è relativa all'ufficio "NNNR" e deriva da tutti i dati acquisiti in via informatica, mentre la seconda afferisce all'ufficio "CSNN".

D.4. - Conto giudiziale

E' unico per l'intera gestione del concessionario e comprende, riassuntivamente, tutti i dati contabili afferenti ai ruoli di qualsiasi natura e da qualsiasi ufficio emessi, senza alcuna distinzione.

D.5. – Versamenti

Tutti i versamenti dei concessionari devono essere imputati, mediante la corretta apposizione del codice versante sulle quietanze di tesoreria mod. 121 T, alla classe di ufficio che contraddistingue la contabilizzazione dei ruoli:

"CS" seguito dal codice numerico adottato da ciascuna di codeste Ragionerie, per i ruoli ante riforma;

"R" preceduto dal numero di codice agente per i ruoli post riforma.

Tali indicazioni sono state già fornite dall'I.G.I.C.S. nella citata comunicazione dell'11 dicembre 2002.

E. - CONCLUSIONI

Riassuntivamente, codeste Ragionerie provinciali dello Stato devono provvedere a trasmettere soltanto le riscossioni operate dai concessionari sui ruoli emessi precedentemente alla data di attuazione della riforma della riscossione.

Nessun'altra operazione contabile deve essere effettuata sia al presente, sia al momento dell'avvio del nuovo sistema di acquisizione.

Vanno invece avviate il più presto possibile le iniziative per la determinazione dei resti rimasti da riscuotere afferenti ai nuovi ruoli e relativi agli esercizi 2000, 2001 e 2002, come più sopra specificato.

Soprattutto nella fase di determinazione dei residui, occorre da parte di codeste Ragionerie provinciali la massima cura e una perfetta intesa con i concessionari del Servizio nazionale della riscossione, affinché siano correttamente appostati nel bilancio dello Stato i relativi crediti.

Si informa che i concessionari sono stati già sensibilizzati dall'Agenzia delle entrate, per il tramite dell'Ascotributi, a fornire i dati relativi alle riscossioni mediante il prospetto allegato alla presente circolare, entro il 28 febbraio c.a..

Ove non vi abbiano ancora provveduto, occorre che vengano adeguatamente sollecitati, per consentire la tempestiva conclusione delle operazioni contabili.

Si confida nella consueta professionalità di codesti Uffici e nello spirito di collaborazione degli altri soggetti coinvolti nell'operazione, auspicando che una semplificazione delle procedure e la realizzazione di diverse modalità di acquisizione dei dati contabili consenta di spostare l'attenzione sugli aspetti connessi alla vigilanza, al controllo ed al monitoraggio delle entrate erariali.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Grilli

